

interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per lavori che la ricorrente aveva eseguito in forza di contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 17.11.2006 nonché fattura n. **08 del 10.10.2014**, posta a base del ricorso.

Parte_1 **proponeva opposizione** avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'insussistenza del credito azionato per inesistenza della prestazione asseritamente eseguita dalla ricorrente (come richiamata in fattura) e spiegando **domanda riconvenzionale** nei confronti della **Controparte_3** in p.l.r.p.t., affinché previo accertamento dei vizi e difetti del materiale fornito, quest'ultima venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, da quantificarsi in corso di causa anche a seguito di CTU di cui si chiedeva la nomina, nonché alla restituzione degli importi corrisposti in eccesso rispetto all'effettiva fornitura eseguita a titolo di indebito oggettivo, il tutto per complessivi Euro 25.000,00 ovvero per la diversa somma maggiore e/o minore ritenuta dovuta, oltre interessi e svalutazione monetaria.

Incardinatosi il giudizio recante R.G. n. 7505/2017, si costituiva la società opposta insistendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata, chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il giudice di prime cure *non concedeva* la provvisoria esecuzione, assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammetteva i mezzi di prova; escuteva i testi, raccoglieva l'interrogatorio formale del l.r.p.t. della **CP_3 Controparte_3**, non ammetteva la CTU tecnica richiesta dalla

Parte_1 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni; all'esito, con **sentenza n. 1318/2020 pubblicata in data 18.09.2020** il Tribunale di Nola così provvedeva:

- ” 1) *Rigetta l'opposizione proposta dalla **Parte_1** in persona dell'Amm.re unico, nei confronti della ditta **Controparte_3** e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1598/2015;*
2) *Rigetta la domanda riconvenzionale;*
3) *Condanna l'opponente al pagamento delle spese legali che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al difensore anticipatario”.*

Il Tribunale fondava la propria decisione sui seguenti elementi:

- a) la fattura n. **08/2014**, cui riconosceva valenza probatoria anche tenuto conto del comportamento processuale e stragiudiziale dell'opponente, che non aveva mai contestato il credito né l'esecuzione delle opere prima della proposizione dell'opposizione;
- b) il silenzio mantenuto da **Parte_1** a fronte delle raccomandate di messa in

mora;

c) la tardività e l'insufficienza della prova sui vizi e difformità, dedotti per la prima volta con l'atto di opposizione e supportati da una perizia di parte risalente al 2016;

d) l'inattendibilità della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, sollevata per la prima volta in sede di opposizione e non in prossimità dei presunti pagamenti in eccesso.

GIUDIZIO DI APPELLO

Con atto di citazione del 29.09.2020, la **Parte_1** propone gravame avverso la sentenza n. 1318/2020 del Tribunale di Nola, articolando due motivi di gravame:

col primo l'appellante *censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e ss. c.c., 2033 c.c. in relazione all'art. 2967 c.c. con riguardo al credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;*

col secondo l'appellante *censura l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e la domanda riconvenzionale per vizi e difformità dell'opera*

Formulava in via preliminare istanza di sospensione della provvisoria esecuzione; la Corte, con ordinanza del 21.01.2022, rigettava l'istanza.

Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3280/2020, in data 02.02.2021,

si costituiva la **Controparte_3** che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque rigettare nel merito, l'appello; - condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario”*.

Dopo diversi rinvii per ragioni di ruolo, si giungeva alla udienza per la precisazione delle conclusioni **in data 23.06.2025**, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.

Tutto quanto fin qui anteposto va **dichiarata la tempestività dell'appello** introdotto con citazione del **29.09.2020** a fronte della sentenza n. 1318/2020 pubblicata il 18.09.2020 e non notificata, nel rispetto del termine di cui all'art 327 cpc.

Quanto alle eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'articolo 342 cpc nonché di improponibilità per violazione dell'articolo 348 bis CPC, entrambe sono assorbite dalla decisione nel merito della controversia.

Passando ora all'esame dei

MOTIVI DI APPELLO

Col primo l'appellante *censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riguardo alla prova*

del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto laddove:

- a) ha valorizzato il silenzio mantenuto dall'opponente a fronte delle lettere di messa in mora (del 18 ottobre 2013 e il 2 dicembre 2013), come se tale silenzio costituisse riconoscimento del debito;*
- b) ritenuto la fattura n. 08/2014 assistita da una valenza probatoria del credito non giustificata dalla sua natura di documento unilaterale;*
- c) non considerato adeguatamente la contestazione, sollevata dall'opponente, circa la natura del pagamento (acconto/saldo) e circa la pretesa qualificazione extracontrattuale delle prestazioni poste a fondamento del credito.*

Il motivo è infondato.

Merita ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come ordinario giudizio a cognizione piena, nel quale trovano integrale applicazione le regole di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che grava sul creditore opposto la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.

Tanto premesso, l'appellante si duole della valenza probatoria del credito riconosciuta dal Tribunale alla fattura n. 08/2014.

Sul punto merita richiamare la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (cfr. Ordinanza 12 luglio 2023 n. 19944), secondo cui *la fattura commerciale, in quanto documento di formazione unilaterale, non costituisce, di per sé sola, prova piena del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma integra un mero elemento indiziario, dovendo il creditore fornire ulteriori elementi probatori a sostegno della propria pretesa* (cfr. anche Cassazione ordinanza n. 949 depositata il 10 gennaio 2024 secondo cui *le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben possono costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio sono pacifiche fra le parti*).

A ben vedere l'orientamento, non esclude ogni rilevanza alla fattura riconoscendole comunque efficacia probatoria quando l'esistenza del rapporto e l'effettiva esecuzione delle prestazioni non siano oggetto di contestazione tra le parti, *pervenendo ad affermare che la fattura non contestata e annotata nelle scritture contabili può assumere valenza confessoria, integrando un atto ricognitivo idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto obbligatorio e del credito* (cfr. Cassazione sentenza n. 3581/2024 secondo cui *"La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili"*).

Applicati al caso concreto i principi sopra enunciati, se ne ricava che l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa non è mai stata seriamente contestata dall'appellante, risultando per contro pacifico che tra le parti era intercorso un contratto di appalto il 17 novembre 2006, validamente concluso (fornitura e installazione di infissi interni ed esterni presso il cantiere di Castello di Cisterna) e che CP_3 di Controparte_3 ha eseguito le prestazioni ivi indicate.

La circostanza è confermata dall'esecuzione di plurimi pagamenti parziali da parte di [...] Parte_1 nel corso degli anni (dal 2006 al 2012 almeno), mediante assegni bancari e bonifici, esecuzione mai posta in discussione dall'appellante che contesta il quantum del saldo. Orbene è pacifico che l'appellante abbia ricevuto le prestazioni senza formulare riserve, né contestare, fino al giudizio di opposizione, la qualità o la quantità delle opere eseguite, neanche a fronte di due raccomandate di messa in mora (inviata rispettivamente il 18 ottobre 2013 e il 2 dicembre 2013).

Ne segue che, il comportamento dell'appellante, che ha sollevato le proprie doglianze soltanto con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, è stato esattamente valutato dal giudice come indizio grave, preciso e concordante della fondatezza del credito vantato dall'appellata.

Quanto poi alle opere ulteriori (recinzioni, cancelli, ringhiere) rispetto a quelle contrattualmente previste (che secondo l'appellante sarebbero state eseguite senza un suo consenso espresso con conseguente inapplicabilità della disciplina dell'appalto) la censura non può essere condivisa.

Invero, il primo giudice ha correttamente osservato che trattasi di opere di completamento (cancelli, ringhiere, divisori tra villette) "visibili al committente" sicché deve ritenersi siano state "eseguite con il suo consenso" ed accettate senza riserve al momento della loro installazione.

Per contro, non risultano dagli atti contestazioni scritte, né vi è prova di sopralluoghi negativi o di riserve formali.

In definitiva sul punto merita confermare la sentenza impugnata.

Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e ss. c.c., art. 2033 c.c. in relazione all'art. 2967 c.c. e si duole della decisione laddove ha rigettato:

a) l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., fondata sulle asserite difformità dei materiali forniti dall'appaltatore (infissi realizzati in ferro semplice brunito in luogo del ferro zincato pattuito, con conseguente ossidazione);

b) la domanda riconvenzionale per risarcimento danni da vizi e per ripetizione dell'indebito oggettivo, erroneamente valutando le risultanze della prova orale e della consulenza tecnica di parte, con ingiustificato rigetto della CTU.

Il motivo merita di essere disatteso.

Mette conto rammentare che la disciplina del contratto di appalto prevede, all'art. 1667 c.c., che il committente che intenda far valere i vizi dell'opera deve denunciarli entro sessanta giorni dalla scoperta, e comunque prima che siano decorsi due anni dalla consegna dell'opera. Il termine è previsto a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 2964 c.c.

Quanto all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che consente al committente di rifiutare il pagamento del corrispettivo a fronte dei vizi dell'opera, essa opera nei limiti dell'importo relativo ai vizi stessi, senza escludere il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per le parti conformi della prestazione ed è assoggettata al principio di buona fede, con la conseguenza che il rifiuto totale di pagamento è illegittimo se il vizio denunciato è di scarsa importanza rispetto all'entità del corrispettivo.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: *“l'eccezione di inadempimento deve essere esercitata secondo buona fede e proporzionalità, non potendo il contraente rifiutare integralmente la propria prestazione a fronte di un inadempimento di scarsa importanza”* (Cass. civ., Sez. II, n. 26365/2013).

V'è da dire, in particolare, che il committente può opporre tale eccezione senza necessità di introdurre domanda riconvenzionale, trattandosi di mera difesa volta a paralizzare la pretesa avversaria. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: *“l'eccezione di inadempimento costituisce un mezzo di difesa che può essere sollevato anche senza domanda riconvenzionale, al fine di paralizzare la pretesa dell'altra parte”* (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7041/2023).

Tuttavia, è altresì consolidato il principio secondo cui, la proponibilità dell'eccezione di inadempimento presuppone comunque la tempestiva denuncia dei vizi atteso che la decadenza dalla garanzia esclude in radice la possibilità di far valere i vizi sia pur in via difensiva (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 2440/2015: *“il committente convenuto per il pagamento non può opporre vizi e difformità dell'opera ove sia decaduto dalla relativa garanzia per mancata tempestiva denuncia”*, nonché Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18409/2025 *“in tema di appalto, l'obbligo di denunciare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, le difformità o i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 1667 c.c., presuppone l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, con decorrenza del termine dalla scoperta successiva a tale accettazione”*).

Ciò posto, nella fattispecie in esame i vizi denunciati da Parte_1 e consistenti nell'asserita sostituzione del materiale pattuito (ferro zincato) con materiale qualitativamente inferiore (ferro brunito) con insorgenza di fenomeni di ossidazione e ruggine, non sono stati denunciati tempestivamente ai sensi dell'art. 1667 c.c.

Lo stesso dicasi quanto ai lavori aggiuntivi contestati come mai commissionati.

Invero trattasi di lavori di completamento dell'opera sicuramente visibili al committente

(recinzioni in ferro, ringhiere e divisori tra villette).

Ora, dall'istruttoria di primo grado è emerso che:

- a) l'agente immobiliare sig.ra **Parte_2**, escussa come teste, ha riscontrato i difetti circa un anno dopo l'installazione degli infissi (cfr. dichiarazioni secondo cui ha ispezionato *“gli immobili avendo avuto l'incarico di venderli e ho constatato gli infissi arrugginiti circa un anno dopo l'installazione degli stessi”* e ancora *“non ho potuto aprire gli infissi in quanto privi di maniglie e sigillature”*;
- b) **Parte_1** non ha mai contestato i vizi nell'immediatezza della loro potenziale percezione, né ha formulato riserve al momento dell'accettazione delle opere;
- c) la contestazione dei vizi è stata formulata per la prima volta con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la perizia di parte del 2016 a distanza dall'installazione degli infissi risalente al 2014.

Orbene, è noto che, come nella specie, quando i vizi siano di natura apparente o comunque agevolmente percepibili, il termine per la denuncia decorre dalla consegna e dalla presa in possesso dell'opera, momento in cui il committente è posto nella condizione di rilevare le difformità e segna l'accettazione tacita dell'opera con la precisazione che *“il dies a quo della decorrenza del termine di denuncia e del termine biennale di prescrizione della garanzia per vizi deve essere individuato nella consegna definitiva dell'opera, quale momento di accettazione, espressa o tacita, e non nella mera consegna materiale”* (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18409/2025, Rv. 675879)

Orbene, l'appellante non ha offerto elementi idonei a dimostrare che:

- a) i vizi fossero di natura occulta e non percepibile prima del 2016;
- b) l'appaltatore avesse riconosciuto i difetti o li avesse occultati, (le sole circostanze che avrebbero escluso la necessità della denuncia).

In ragione di tale argomentazione, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è infondata, in quanto non preceduta dalla tempestiva denuncia dei vizi né accompagnata dalla loro prova in giudizio.

V'è poi da dire che l'appellante fonda in larga misura le proprie deduzioni sulla relazione tecnica di parte redatta dall'ing. **Persona_1** nel 2016 (sentito anche come teste), nonché sul contenuto della deposizione resa dalla testimone sig.ra **Parte_2** agente immobiliare. Quanto alla consulenza tecnica di parte, è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la perizia giurata redatta unilateralmente non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno con riferimento ai fatti materiali che il consulente dichiara di aver accertato, atteso che l'ordinamento non consente la precostituzione, al di fuori del processo, di un mezzo di prova con tale valore, potendo ad essa riconoscersi soltanto valore di indizio, al pari di ogni

documento proveniente da un terzo” (Cass. civ., Sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437) “sicché costituisce mera allegazione difensiva, il cui apprezzamento rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Cass. civ., ord. n. 5667/2025)”.

Pur tuttavia la relazione tecnica di parte può assumere rilevanza processuale soltanto ove le circostanze in essa contenute vengano introdotte nel processo mediante mezzi di prova tipici, in particolare attraverso la prova testimoniale del consulente estensore (Cass. civ., n. 4437/1997; principio costantemente ribadito).

Ora, nel caso che ci occupa, l'ing. **Per_1** è stato effettivamente escusso come testimone nel giudizio di primo grado, ma la questione è assorbita dal decisivo difetto di tempestività della denuncia dei vizi, che rende irrilevante l'accertamento circa la qualità dei materiali utilizzati.

Quanto alla deposizione della sig.ra **Parte_2** il primo giudice ha valorizzato la circostanza (che emerge proprio dalle dichiarazioni rese) che i difetti erano stati percepiti circa un anno dopo l'installazione, senza che a tale riscontro fosse seguita alcuna tempestiva contestazione. Ne segue che la deposizione, lungi dal sostenere la tesi dell'appellante, conferma la conoscibilità anticipata dei vizi e, dunque, la tardività della loro denuncia.

Da ultimo l'appellante ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di somme asseritamente corrisposte in eccesso rispetto al corrispettivo contrattualmente dovuto, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., quantificate in € 25.000,00 o nella diversa somma accertanda anche mediante CTU.

La domanda è stata correttamente rigettata dal Tribunale di Nola e non merita accoglimento nemmeno in questo grado.

Invero, l'azione di ripetizione di indebito oggettivo presuppone, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la prova positiva:

- a) dell'avvenuto pagamento;
- b) dell'assenza di una causa giustificatrice del pagamento;
- c) del nesso tra il pagamento effettuato e l'assenza di causa.

Ne segue che “nel giudizio di ripetizione di indebito oggettivo grava sull'attore l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa che lo giustifichi, integrando l'inesistenza della causa debendi un elemento costitutivo della domanda” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2810/2025) e non essendo sufficiente una allegazione generica” (Cass. civ., Sez. I, n. 34637/2025, Cass. civ., Sez. Unite, 16 luglio 2025).

Nel caso di specie, l'appellante si è limitata ad allegare in via del tutto generica di aver corrisposto importi eccedenti il corrispettivo dovuto, producendo le fatture e i titoli di

pagamento relativi al periodo 2006-2012, senza fornire alcuna ricostruzione analitica del dare/avere tra le parti che evidenziasse l'eccedenza rispetto a quanto dovuto contrattualmente. Tanto più che condividendo l'osservazione del Tribunale *non si comprende perché la richiesta d'indebito sia stata avanzata solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo e non invece subito dopo essersi accorto di tale errore (cfr. sentenza gravata).*

Difatti, in genere, chi si avveda di aver corrisposto somme in eccesso agisce tempestivamente per la loro ripetizione e non attende che il proprio creditore si attivi in via monitoria per sollevare, in via riconvenzionale, una pretesa restitutoria sino ad allora rimasta nel silenzio.

Per completezza occorre evidenziare che l'appellante ha reiterato in entrambi i gradi di giudizio la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, con il dichiarato scopo di accertare la natura e l'entità dei vizi degli infissi, verificare la conformità dei materiali alle specifiche contrattuali e quantificare il danno e l'eventuale eccedenza dei pagamenti corrisposti. Sul punto, la intervenuta decadenza ex art. 1667 c.c., conseguente alla mancata tempestiva denuncia dei vizi, preclude in radice qualsiasi accertamento nel merito delle difformità lamentate, sicché la richiesta di CTU è diretta ad accertare circostanze rispetto alle quali la parte è ormai decaduta da ogni tutela sostanziale.

Per tutte le argomentazioni fin qui formulate l'appello merita di essere integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico dell'appellante [...]

Parte_1 in persona dell'Amm.re p.t. e liquidate in favore dell'appellata [...]

Controparte_3 in p.l.r.p.t., tenuto conto del valore della controversia ed applicando il DM 147/22 in complessivi € 5.809 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Vincenzo Salvati ed Alfonso Capasso.

Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a carico dell'appellante **Parte_1** in persona del l.r.p.t.

PQM

La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la **sentenza n. 1318/2020** resa dal Tribunale di Nola, **pubblicata in data 18.09.2020** e non notificata, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;

2) condanna *Parte_1* in persona dell'Amm.re p.t. alla refusione delle spese di lite liquidate in favore dell'appellata *Controparte_3* in p.l.r.p.t. (tenuto conto del valore della controversia ed applicando il DM 147/22) in complessivi € 5.809 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Vincenzo Salvati ed Alfonso Capasso.

4) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante *Parte_1* in persona del l.r.p.t.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 30/09/25

Il Consigliere estensore
dott.ssa Maria Rosaria Pupo

IL Presidente
dott. Alessandro Cocchiara

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Anpp dott.ssa Marta Cucco.